

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3597

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAZZAGLIA, FINI, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MITOLO, NANIA, PARLATO, PARIGI, PELLEGGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE**

*Presentata il 1° febbraio 1989*

### Norme sull'adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge intendiamo sanare una situazione che si trascina dal 1981, e che malgrado reiterate espressioni di buona volontà ed interventi del Governo, non è mai stata integralmente risolta.

La questione riguarda i pensionati di guerra, e trae origine dalla legge 23 settembre 1981, n. 533, con la quale il Governo venne delegato a riordinare il trattamento pensionistico di guerra. Nella legge, oltre ai limiti di tempo della delega, erano ovviamente indicati i principi ed i criteri ai quali il Governo si sarebbe

dovuto attenere. Come prima cosa, nella elencazione dei criteri, veniva posto:

« a) la introduzione di un diverso sistema di adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra sia diretti che indiretti in armonia con i sistemi previsti per gli altri settori delle pensioni dal vigente ordinamento giuridico ».

È da tener presente che questa norma veniva dettata quando le altre categorie godevano già da ben sei anni dell'adeguamento delle pensioni (legge 3 giugno 1975, n. 160). Con decreto del Pre-

sidente della Repubblica n. 834, il 30 dicembre 1981, venne emanato il nuovo testo ma, mentre la delega imponeva di adottare un adeguamento automatico « in armonia con i sistemi previsti per gli altri settori delle pensioni dal vigente ordinamento giuridico », le parole « in armonia » furono interpretate in modo restrittivo e la legge delegata ritenne di aver rispettato la volontà delle Camere limitando il vantaggio economico dell'adeguamento « ad una quota dell'indice di variazione » previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che per il 1982 veniva fissato all'11 per cento.

Una simile, arbitraria ed erronea, applicazione della legge — che sembrava voler punire e non adeguare il trattamento dei pensionati di guerra alle altre categorie — sollevò proteste e reazioni.

Passarono altri cinque anni, e finalmente il Parlamento se ne fece carico, e sembrò voler sanare la situazione nel rispetto degli intendimenti e delle motivazioni per cui aveva, a suo tempo, concessa la delega.

Infatti, con legge 6 ottobre 1986, n. 656, il secondo comma dell'articolo 1 dispose che gli importi delle pensioni di guerra, — e le elencava analiticamente a seconda delle categorie — fossero « adeguati automaticamente, mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo annuo risultante dall'applicazione ... dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ».

Sembrava che, finalmente, fosse stata resa giustizia ai pensionati di guerra poi-

chè l'adeguamento — almeno dalla sequenza logica delle parole usate dal legislatore — avrebbe avuto luogo sul complesso dell'importo della pensione corrisposto al 31 dicembre dell'anno precedente.

Ma non era così!

Il Parlamento, e non riusciamo a comprenderne la ragione, praticamente illuse e punì, ancora una volta, i pensionati di guerra, poichè all'articolo 2 della stessa legge, precisò che « l'adeguamento automatico ... non compete sugli assegni aggiuntivi ». Cioè, l'adeguamento doveva aver luogo — e purtroppo ha luogo ancora oggi — sempre e soltanto con riferimento all'ammontare base della pensione cristallizzato al 1° gennaio 1985. In tal modo, anno dopo anno, si è creata una progressiva e sempre più evidente divaricazione « a forbice » con i trattamenti pensionistici delle altre categorie.

Pertanto, la ricostruzione di questa vicenda legislativa dimostra — tristemente — in quale modo lo Stato abbia interpretato la parola « armonia » in relazione alle necessità dei pensionati di guerra.

Con questa proposta di legge cerchiamo, quindi, di dire la definitiva parola fine ad una vicenda non certo edificante, non dando ai pensionati di guerra un nuovo beneficio economico, bensì restituendo loro quanto lo Stato ha indebitamente tolto, perché la perversa interpretazione del termine « armonia », ha consentito all'erario, sin dal 1981, di lucrare nel vero senso della parola sulla pelle di chi, proprio in guerra, ne ha perduto più di un brandello.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il trattamento pensionistico di guerra, ogni anno, è adeguato automaticamente mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione dei tassi delle retribuzioni previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.

2. L'adeguamento automatico non compete su assegni o indennità, spettanti ai titolari di pensione di guerra, diversi da quelli espressamente indicati nel comma 4 del presente articolo.

3. Nella prima applicazione della presente legge sono conglobati negli importi degli assegni di cui al comma 4 gli assegni aggiuntivi, corrisposti ai sensi della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

4. L'adeguamento decorre dal 1° gennaio 1989 per gli importi di cui:

a) alle tabelle C, G, M, N ed S del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

b) agli assegni di cumulo di cui alla tabella F dello stesso decreto;

c) agli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E del medesimo decreto;

d) all'indennità *una tantum* di cui al terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

e) all'indennità di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

f) all'assegno integrativo per gli invalidi di prima categoria di cui all'articolo 15, dell'assegno del cumulo di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

g) all'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

h) all'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;

i) alla maggiorazione e all'assegno, previsti dall'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come modificato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e dell'articolo 64 del medesimo decreto;

l) agli assegni annessi alle decorazioni al valor militare di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

m) al limite di reddito di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

n) agli assegni previsti dagli articoli 4 e 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

## ART. 2.

1. All'onere di lire 25 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1989 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti previsti per il corrispondente esercizio finanziario al capitolo 6171 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo alle pensioni di guerra.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.